

**D. Lgs. 19.9.94 n. 626**



**MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE  
DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO**  
*Attuazione direttive CEE*

## DEFINIZIONI - I° (Art. 2)

### LAVORATORE

**Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato**

#### *Equiparati a lavoratori:*

- Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto
- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici (*non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori*)

### PRIVATO

- **Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore**
- **Soggetto che ha la responsabilità dell'impresa o unità produttiva (*stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale*) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.**

### DATORE DI LAVORO

### PUBBLICO

- *Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.*

*Entro 7.7.96 direzione politica o vertice amm.vo individua il soggetto  
D.D.L.*

## **DEFINIZIONI - II ° (Art. 2)**

### **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI**

**Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda per attività di prev. e protez. dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva**

### **RESPONSABILE DEL S.P.P.**

**Persona designata dal DDL in possesso di attitudini e capacità adeguate**

### **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

**Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori nella materia della salute e sicurezza durante il lavoro**

### **MEDICO COMPETENTE**

**Medico in possesso di :**  
**- specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente**  
**- autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91**  
**- ecc.**

### **PREVENZIONE**

**Disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi prof.li nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno**

## MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 3)

### VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per attrezz. lavoro, sostanze, sistemaz. amb. di lavoro,  
processi produtt., macchine, impianti

Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo

### ELIMIN./RIDUZ. RISCHI ALLA FONTE

Riduzione dei rischi alla fonte

Sostituz. pericolo con minor pericolo

Rispetto principi ergonomici

### PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE

Limitazione al minimo degli esposti al rischio

Attenuare lavoro monotono /ripetitivo

Priorità protez. collett. su individ.

Limitaz. agenti chimici, fisici, biologici

Controllo sanitario dei lavoratori

### ORGANIZZAZ. GESTIONE

Allontanamento per motivi sanitari

Misure di emergenza

Segnali di avvertimento e sicurezza

Manutenz. di ambienti, attrezz., macchine, imp.ti, disposit. di sicurezza

Informaz., formaz., consultaz., partecipaz., istruzioni adeguate ai lavoratori

# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 4)

## DATORE DI LAVORO

Designa Responsabile e Addetti  
(anche con esterni) del S.P.P.

Nomina, nei casi previsti,  
il Medico Competente

Responsabilità di valutazione e  
attuazione continuativa

Elabora, custodisce e aggiorna il  
Documento contenente :  
- Valutazione dei rischi  
- Misure di prevenzione  
- Programma di attuazione

Per az. famil. e fino a 10 dip.  
autocertificazione su valutaz. e misure

## DIRIGENTE

## PREPOSTO

Resp. S.P.P.

Med. Comp.

Rappr. Sicur.  
(consultaz.)

*Per nuove attività  
(pubbl. o private)  
"Documento" entro  
3 MESI dall'inizio  
dell'attività*

Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5)

*NOTA: Deroghe per le piccole e medie aziende (Art. 4 c. 9)*

# **OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 5)**

## **I LAVORATORI**

**Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)**

**Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti**

**Utilizzano correttamente macchine, apparecchi, utensili, dispositivi di sicurezza e di protezione**

**Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle macchine, impianti, dispositivi**

**Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc.**

**Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza**

**Si sottopongono ai controlli sanitari previsti**

**Contribuiscono all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità competente**

**OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, FABBRICANTI,  
FORNITORI, INSTALLATORI (Art. 6)**

**PROGETTISTI**

**Rispettano i principi generali  
di prevenzione in materia di  
sicurezza e salute**

**Scelgono macchine e  
dispositivi di protezione  
rispondenti ai requisiti  
essenziali di sicurezza previsti**

**FABBRICANTI  
FORNITORI**

**Sono vietati la vendita, la  
fabbricazione, il noleggio, la  
concessione in uso, la locaz. finanz.  
(certificaz. - omologaz. obbligatoria) di  
macchine, attrezz. e impianti non  
rispondenti alla legislazione vigente**

**INSTALLATORI  
MONTATORI**

**Installano e montano gli impianti ,  
macchine e altri mezzi tecnici secondo le  
*norme* di sicurezza e igiene del lavoro e  
secondo le *istruzioni* dei rispettivi  
fabbricanti**

**CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO  
D'OPERA (Art. 7)**

**DATORE DI LAVORO**

**VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

**FORNISCE INFORMAZ. SUI RISCHI SPECIFICI**

**COOPERA ALL'ATTUAZIONE DELLE  
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL  
COORDINAM. DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE (*RISCHI DI INTERFERENZA*)**

**IMPRESE  
APPALTATRICI**

**LAVORATORI  
AUTONOMI**

*L'obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi*

# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - I - (Art. 8-11)

ALL. I

**DATORE DI LAVORO**

Az. art. e ind. fino a 30 add.  
az. agr. e zoot. fino a 10 add.  
az. pesca fino a 20 add.  
altre fino a 200 add.

**ISTITUISCE IL SPP**  
Art. 8

**SVOLGIM. DIRETTO  
DEI COMPITI DEL SPP**  
Art. 10

Designa il responsabile  
e una o più persone c. 1-2-3

- N. suff.
- Capac. adeguate
- Mezzi e tempo adeguati

Anche con supporto esterno

Organizza SPP  
(Art. 8)

Dichiaraz. capacità di  
svolgimento

Fornisce al SPP tutte le  
informaz. necessarie

Dichiaraz. di ademp. art. 4  
(o autocertificazione per az.  
familiari e fino a 10 addetti)

ORGANO  
DI  
VIGILANZA

Comunica nomi, curriculum, ecc.  
all'Isp. del Lav. e all'U.S.L.

Relazione infort.-mal. prof.

Attestaz. frequenza a corso  
di formazione

# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - II - (Art. 8-11)

E' strumento del  
Datore di Lavoro

Il SPP può essere in tutto o in parte esterno c. 4-6-7-8

Sempre interno se:

- ind. a rischio rilevante
- ind. estr. con > 50 dip.
- centrali termoelettriche
- az. ind con > 200 dip.
- ospedali e cliniche
- altre

## RIUNIONE PERIODICA (Art. 11)

### COMPITI (Art. 9)

- Individua e valuta i rischi
- Elabora misure prev. e protett.
- Elabora procedure di sicurezza
- Progetta Informaz. e Formaz.
- Fornisce informaz. da art. 21

Riceve le informazioni  
necessarie  
dal DDL e su queste è tenuto  
al segreto industriale

### Partecipanti:

- DDL
- Medico Competente
- Resp. SPP
- Rappr. per la Sicur.

### Periodicità:

- Ordinaria: min. annuale se >15 dip. o eq.
- Straord.: - variaz. significative
- su richiesta del Rappr. Sicur.

### Esamina:

- Documento (art. 4)
- idoneità dei Disp. Protez. Individ.
- programmi di informaz. e formaz.

# **PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO (Art. 12-15)**

## **DATORE DI LAVORO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12)**

- Organizza i rapporti con l'esterno (V.V.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze
- Designa i lavorat. per le squadre di emergenza
- Prende provvedim. e programma interventi
- Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere
- Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14)

**EVACUAZIONE DEI LAVORAT.**  
Prende misure per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

**PRONTO SOCCORSO**  
Prende provvedimenti per il Pronto Soccorso

## **DECRETI MINISTERIALI**

Stabiliscono linee guida per la prevenzione incendi e per le emergenze secondo il tipo di attività

Stabiliscono le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione del personale secondo l'attività

# SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 - 17)

**E' EFFETTUATA DAL:**

**MEDICO  
COMPETENTE**  
interno, esterno,  
pubblico, privato

**COMPRENDE:**

**ACCERT.  
PREVENT.**

**ACCERT.  
PERIOD.**

**VALUTAZ.  
IDONEITA' ALLA  
MANSIONE SPECIFICA**

**Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela**

**Accertam. sanitari preventivi e periodici**

**Giudizi di idoneità alla mansione specifica**

**Visite mediche richieste dal lavoratore**

**Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore**

**Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp. del SPP**

**Informaz. ai lavoratori e al Rappr. per la Sicurezza**

**Dà/commenta i risultati collettivi nella riun. period.**

**Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socco.**

**Collabora all'attività di informazione e formazione**

# CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 18 - 20)

**RAPPRESENTANTE  
PER LA SICUREZZA**

**ELETTO**

- oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU
- fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto)

**NUMERO MIN.**  
1 fino a 200 dip.  
3 da 201 a 1000 dip.  
6 oltre i 1000 dip.

**COMPITI**

- Sulla valutaz. e prevenz. dei rischi
- Nella designaz. degli addetti al SPP, antincendio, evacuaz., pronto soccorso

**E' consultato**

- valutaz. rischi e documentaz. su prevenz. rischi, su sostanze, organizz., amb. lavoro, ecc.
- informaz. dall'Org. di Vigilanza

**Ha accesso ai luoghi  
di lavoro**

**Riceve**

- promuove individuaz. e attuaz. delle misure di prevenz.
- fa osservazioni all'Org. di Vigilanza in visita
- fa proposte sull'attività di prevenzione
- segnala al resp. aziendale i rischi individuati
- ricorre all'Org. di Vigilanza in caso di necessità

**Viene adeguatamente  
formato**

**Opera**

**Partecipa alle  
riunioni period.**

# INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 - 22)

**IL DDL DEVE  
INFORMARE  
CIASCUN  
LAVORATORE SU :**

**Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività**

**Misure e attività di protezione e prevenzione**

**Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali**

**Responsabile SPP e medico competente**

**Sostanze pericolose**

**Antincendio, evacuazione, pronto soccorso**

**Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza**

**IL DDL DEVE  
FORMARE CIASCUN  
LAVORATORE :  
*(Possibilità di delega)***

**Durante orario di lavoro**

**In modo periodico**

**- All'assunzione**

**- Cambio mansione**

**- Cambio attrezz., tecnol., sostanze**

**In modo particolare per il Rappr. per la Sicur.**

**In modo mirato gli addetti all'antincendio, ecc.**

**Formazione sufficiente e adeguata in materia di  
sicurezza e salute con particolare riferim. al  
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni**

## LUOGHI DI LAVORO (Art. 30 - 33)

**ADEGUAMENTO  
DI:**

**VIE E USCITE DI EMERGENZA**

**PORTE E PORTONI**

**VIE DI CIRCOLAZ., PAVIM., ECC.**

**AERAZ. DI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI**

**TEMPERATURA DEI LOCALI**

**ILLUM. NATURALE E ARTIFICIALE**

**PAVIM., MURI, SOFFITTI, FINESTRE**

**LOCALI DI RIPOSO**

**SPOGLIATOI E ARMADI**

**DOCCE E LAVABI**

**POSTI DI LAV., DI PASS. ED ESTERNI**

*TENER CONTO DI LAVORATORI  
PORTATORI DI HANDICAP  
(Non per i luoghi di lavoro già  
utilizzati prima del 1.1.93)*

**Se esistono vincoli urbanistici, misure  
alternative autorizzate da USL**

## USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (Art. 34-39)

### ATTREZZATURE DI LAVORO

*Le attrezzature devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute*

*Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro*

*(Nulla è innovato per quanto riguarda le verifiche periodiche obbligatorie)*

### IL DATORE DI LAVORO :

- Mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro e idonee alla sicurezza e salute
- Le sceglie in base al lavoro, tenendo conto dei rischi ambientali e derivanti dal loro uso
- Attua misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso

- Prende misure per il loro utilizzo corretto e per una loro idonea manutenzione
- Mette a disposizione dei lavoratori le informazioni e le istruzioni d'uso sulla sicurezza (in forma loro comprensibile)
- Assicura una formazione adeguata sull'uso ai lavoratori incaricati

### I LAVORATORI :

- Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento
- Le utilizzano secondo le informaz. e l'addestramento ricevuti
- Hanno cura delle attrezz., non vi apportano modifiche e segnalano immediatamente difetti o inconvenienti

## LAVORI IN QUOTA (Art. 36 bis-quinquies)

### IL DATORE DI LAVORO :

- **sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire sicurezza**
- **sceglie il più idoneo di sistema di accesso in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego**
- **prevede, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute**
- **fa eseguire se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori**

### *SCALA A PIOLI*

**solo se uso attrezzature più sicure non giustificato (limitato livello di rischio, breve durata)**

- **poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile**
- **agganciate in modo sicuro**
- **scivolamento piede impedito con fissaggio dei montanti, o sol. equivalente;**
- **sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso**
- **se più elementi innestabili o a sfilo assicurare il fermo reciproco**
- **trasporto a mano di pesi non deve precludere una presa sicura.**

### *PONTEGGI*

*piano di montaggio, uso e smontaggio, sorveglianza di un preposto, lavoratori formati ...*  
*Dispositivi x impedire spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante lavori in quota;*

### *FUNI*

*fune di sicurezza con imbracatura di sostegno; sistema autobloccante*  
*attrezzi agganciati a imbracatura o sedile;*  
*lavori programmati (scritto) e sorvegliati in modo adeguato, formazione adeguata*

# **USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE I° (Art. 40 - 46)**

## **DEFINIZIONI**

**Qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.**

## **OBBLIGO D'USO**

**I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.**

## **I D.P.I. DEVONO**

- Essere conformi alle norme del D.Lgs. 475/92**
- Essere adeguati ai rischi da prevenire**
- Essere adeguati alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro**
- Tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore**
- Essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità**

# USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE II° (Art. 40 - 46)

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Effettua l'analisi e la valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi

Individua le caratteristiche dei DPI, sceglie quelli sul mercato più adeguati ai rischi presenti e li mantiene efficienti

Individua la durata dell'uso del DPI per:

- \* entità del rischio
- \* frequenza dell'esposizione
- \* caratteristiche del posto di lavoro
- \* prestazioni del DPI

Assicura informazioni sui rischi e sui DPI, e uno specifico addestramento all'uso.  
*Addestramento obbligatorio per :*

- \* *DPI di terza categoria (D.Lgs. 475/92)*
- \* *DPI di protezione per l'udito*

## OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Si sottopongono al programma di formazione e addestram. (se necessario)

Utilizzano i DPI messi a loro disposizione in base all'informazione, formazione e addestramento ricevuti

Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche

Segnalano i difetti rilevati nei DPI messi a loro disposizione

# MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Art. 47 - 49)

**TRASPORTO O SOSTEGNO  
DI UN CARICO CON RISCHIO,  
TRA L'ALTRO, DI LESIONI  
DORSO-LOMBARI**

**CARATTERISTICHE DEL CARICO, ecc.**

**ALLEGATO VI**

**IL DATORE DI LAVORO  
DEVE**

**Adottare misure e mezzi appropriati  
per evitare la movimentaz. manuale**

**Adottare misure e mezzi appropriati  
per ridurre il rischio in caso di movimentaz.  
manuale necessaria**

**Organizza i posti di lavoro**

**Sottopone i lavoratori a specifica  
Sorveglianza Sanitaria**

**Fornisce ai lavorat. informaz. e formaz. su:  
peso, conformazione, movimentaz. corretta**

## PROTEZIONE DA AGENTI FISICI (RUMORE) (Art. 49 bis-duodecies)

**IL DATORE DI LAVORO  
DEVE**

•Val. considera: Esposizione; lavoratori particolarmente sensibili; interazioni fra rumore e sost. ototossiche e fra r. e vibrazioni; interazioni fra rumore e segnali di avvertimento; informazioni costruttori; attrezzature di lavoro alternative; esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile; informazioni dalla sorveglianza sanitaria; disponibilità DPI dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

**Valuta il rumore durante il lavoro  
(quadriennale o se variazioni o da sorv.san)**

**Se valuta VALORI INF. AZIONE (80 dB) superati  
MISURA + DPI + info; SS a richiesta**

**Se supero VALORI SUP. AZIONE (85 dB)  
programma misure tecniche + "impone" uso DPI  
+ sorveglianza sanitaria**

**Riduce al minimo e comunque sotto il  
VALORE LIMITE (87 Db) tramite: metodi  
lavoro, attrezzature, progettaz. Strutt., info.,  
schermature, isolamenti, manutenzione,  
organizzazione lavoro**

**Segnalazione e limitazione accesso luoghi  
lavoro con esposizione sopra LIM.SUP.AZ.**

**DEROGHE da organo di vigilanza – quadr.**

**!!! Tiene conto attenuazione  
DPI per rispetto valori limite**

## USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE (Art. 50 - 59)

**VDT:**

*Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato*

**LAVORATORI :**

*Quelli che utilizzano un'attrezzatura con VDT in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni, per tutta la settimana lavorativa*

*I posti di lavoro con VDT, utilizzati dopo il 27.11.94, devono essere conformi alle prescrizioni dell'All. VII e Circ. Min. Lav. 102/95; quelli utilizzati prima del 27.11.94 devono essere adeguati entro il 1.1.97.*

**IL DATORE DI LAVORO :**

- Analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a:
  - rischi per la vista e gli occhi
  - posture ed affaticamento fisico o mentale
  - condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
- Adotta le misure per ovviare ai rischi riscontrati
- Assegna mansioni e compiti evitando ripetitività e monotonia
- Dispone pause per gli addetti ai VDT per almeno 4 h consecutive
- Nomina il Medico Competente per il controllo sanitario di tali addetti
- Informa e forma i lavoratori riguardo:
  - misure applicabili al posto di lavoro
  - modalità di svolgimento dell'attività
  - protezione degli occhi e della vista
  - cambiamenti tecnologici comportanti mutamenti dell'Organizzaz. del Lavoro prima di attuarli

## **PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI - I (Art. 60-72)**

**AGENTE CANCEROGENO:** Sostanza o preparato con la menzione R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione) o una sostanza, un preparato, un processo previsto all'allegato n. VIII

### **IL DATORE DI LAVORO DEVE :**

**VERIFICARE LA POSSIBILE PRESENZA**  
di agenti cancerogeni (R45 - R49) leggendo  
attentamente  
le etichette e le schede di sicurezza dei  
prodotti utilizzati nel ciclo produttivo.

**EVITARE L'USO DI TALI PRODOTTI:**

- Sostituendoli con altri meno pericolosi
- Utilizzandoli in un sistema chiuso
- Ridurre l'esposizione al valore più basso

### **VALUTARE L'ESPOSIZIONE E REDIGERE UN DOCUMENTO CON:**

- Attività che comportano esposizioni
- Quantità di sostanze o preparati cancerogeni utilizzati
- N. lavoratori esposti
- Il grado di esposizione (se è noto)
- Le misure preventive e protettive adottate
- Le indagini svolte per la possibile sostituzione di tali prodotti

## PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI - II (Art. 60-72)

**IL DATORE DI LAVORO DEVE :**

**Quando non è possibile eliminare il rischio, PROVVEDERE AD APPLICARE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI che consentano di ridurre l'esposizione dei lavoratori.**

- **Informare e formare i lavoratori**
- **Istituire la sorveglianza sanitaria**
- **Mettere a disposizione adeguati servizi igienici e dispositivi di protezione individuale**

**Adottare provvedimenti procedurali adeguati per casi di esposizione non prevedibile e per operazioni lavorative particolari**

**Istituire ed aggiornare un registro di esposizione con la collaborazione del medico competente**

## PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (Art. 72 bis- terdecies)

**agenti chimici pericolosi** (no radiogeni e amianto) - escluse sostanze pericolose solo per l'ambiente  
**classificati sostanze pericolose (DL 52 3/2/97) o preparati pericolosi (DL 285 16/7/98) o che possono comportare un rischio, sostanze con un valore limite di esposizione professionale**

**IL DATORE DI LAVORO :**

**VERIFICA LA PRESENZA etichette e schede di sicurezza prodotti presenti**

**Quando non è possibile eliminare il rischio APPLICARE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI che consentano di ridurre l'esposizione**

**VALUTA (preventiva) L'ESPOSIZIONE E REDIGE UN DOCUMENTO CON:**

- **proprietà pericolose (combinazioni)**
- **informazioni dal produttore**
- **esposizione**
- **quantità**
- **valori limite di esposizione professionale**
- **Attività che comportano esposizioni (manutenzione!)**
- **info da sorveglianza sanitaria**
- **misure preventive e protettive adottate**

**Se RISCHIO MODERATO solo misure generali di tutela**

progettazione e organizzazione  
attrezzature idonee  
procedure di manutenzione adeguate  
riduzione al minimo esposti  
riduzione al minimo durata e intensità esp.  
misure igieniche adeguate  
riduzione al minimo quantità  
metodi di lavoro appropriati per  
manipolazione, immagazzinamento trasporto  
Informaz e formaz lavoratori

## PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI - II

**RISCHIO NON MODERATO**

**Misure specifiche di prevenzione e protezione oltre alle generali**

**IL DATORE DI LAVORO**

- **Misure di protezione individuali compresi DPI**
- **Istituire la sorveglianza sanitaria** (esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo)

- **misurazione agenti che possono presentare un rischio (da allegare al documento DVR), se SUPERO LIMITI info addetti e ASL**

**incidenti o emergenze – istituire procedure di em., sistemi allarme, esercitazioni, adegua mezzi primo soccorso e attrezzature intervento**

Con decreto è determinato il rischio moderato in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea

## PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI (Art. 73-85)

**AGENTE BIOLOGICO: MICROORG. CHE PUO' PROVOCARE INFEZIONI, ALLERGIE, INTOSSICAZIONI**

- Elenco agenti biologici classificati: *allegato XI*
- Specifiche sulle misure e sui livelli di contenimento: *allegato XII*

**IL DATORE DI LAVORO DEVE :**

- Prestare attenzione alla possibile presenza di ag. biol. nell'organismo dei pazienti e nei relativi campioni ed al rischio che tale presenza comporta.
- Provvedere a che siano applicate procedure per manipolare, decontaminare ed eliminare, senza rischi per l'operat. e la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
  - Provvedere all'informazione e formazione
  - Alla sorveglianza sanitaria
  - Al registro dei casi di malattia e decesso
  - A fornire servizi igienici adeguati, D.P.I.
- Attuare misure di contenimento particolari nei servizi di isolamento che ospitano pazienti contaminati da HIV (*alleg. XI*)
- Adottare misure specifiche per i laboratori di microbiologia.



## PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (Art. 88 bis - decies)

«atmosfera esplosiva» miscela con l'aria di sostanze infiammabili (gas, vapori, nebbie o polveri) in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta

No esplosivi, app. a gas “civili”, industrie estrattive, trasporti, aree mediche

### IL DATORE DI LAVORO DEVE :

previene la formazione di atmosfere esplosive, se non possibile prevenire:

- evitare l'accensione
- attenuare gli effetti x garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori

**VALUTA i rischi da AT.EX.** probabilità e durata della presenza di at.ex; probabilità fonti di accensione (scariche elettrostatiche); caratteristiche impianto, sostanze, processi e possibili interazioni; entità degli effetti prevedibili

>>> **documento sulla protezione contro le esplosioni**

### Dove possibili AT.EX

- ambienti di lavoro strutturati x svolgere il lavoro in sicurezza
- controllo durante la presenza dei lavoratori (mezzi tecnici adeguati)
- zone segnalate nei punti accesso

**coordinamento!!!**

# SANZIONI (Art. 89 - 94)

*Con prescrizioni attuate, riduzione delle sanzioni a 1/8 fino al 31.12.97 per violazione obblighi non vigenti al 7.5.96*

**DATORI DI LAVORO  
E DIRIGENTI**

**PREPOSTI**

**PROGETTISTI,  
FABBRICANTI E  
INSTALLATORI**

**MEDICO  
COMPETENTE**

**LAVORATORI**

## ARRESTO

## AMMENDA

da 3 a 6 MESI

da 2 a 4 MESI

≤ 2 MESI

≤ 1 MESE

≤ 6 MESI

≤ 1 MESE

≤ 2 MESI

≤ 1 MESE

≤ 1 MESE

≤ 15 GIORNI

da 3 a 8 MIL.

da 1 a 5 MIL.

da 1 a 6 MIL.

da 0,5 a 2 MIL.

da 0,3 a 1 MIL.

da 15 a 60 MIL.

da 0,6 a 2 MIL.

da 1 a 6 MIL.

da 0,5 a 3 MIL.

da 0,4 a 1,2 MIL.

da 0,2 a 0,6 MIL.

# PRINCIPALI INNOVAZIONI introdotte dal D.L.vo 626/94

- Inclusione di tutte le aziende pubbliche e private
- Definizione completa di Datore di Lavoro
- Misure generali di tutela (art. 3)
- Valutazione dei rischi
- Antincendio e primo soccorso
- Obblighi progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori
- Coordinamento ex art. 7
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Consultazione lavoratori
- Informazione, formazione e addestramento